

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dalla Germania il 2 luglio 1996 e pervenuta alla Commissione l'8 luglio 1996 era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica montato su un tipo di proiettore destinato ad un tipo di veicolo a motore;

considerando la fondatezza dei motivi addotti, in base ai quali è dimostrato che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampada a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 98 e n. 99; che, di conseguenza, è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a

condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Germania a favore di un tipo di lampada a scarica montato su un tipo di proiettore destinato ad un tipo di veicolo a motore. La richiesta è accolta a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(<sup>3</sup>) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(<sup>4</sup>) GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.